

## ORDINANZA SINDACALE N.06 DEL 4 MAGGIO 2020




**Oggetto:** EMERGENZA 'CORONAVIRUS'. MISURE PER IL CONTENIMENTO E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ULTERIORI MISURE URGENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO A SEGUITO DELL'ORDINANZA DEL MINISTRO DELLA SALUTE DEL 20 MARZO 2020.

### IL SINDACO









**VISTA** la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTO** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante *Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che *Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;*

#### **VISTI i Decreti-Legge:**

-  D.L. 23 febbraio 2020, n.6, recante *Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal Decreto-Legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;
-  D.L. 2 marzo 2020, n.9, recante *Misure urgenti misure di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID2019;*
-  D.L. 25 marzo 2020, n.19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

#### **VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri:**

-  D.P.C.M. 23 febbraio 2020, recante *Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
-  D.P.C.M. 25 febbraio 2020, recante *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
-  D.P.C.M. 1° marzo 2020, recante *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
-  D.P.C.M. 4 marzo 2020, recante *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
-  D.P.C.M. 8 marzo 2020, recante *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
-  D.P.C.M. 9 marzo 2020, recante *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;
-  D.P.C.M. 11 marzo 2020, recante *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020;
-  D.P.C.M. 22 marzo 2020, recante *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;



- 🏛️ D.P.C.M. 1° aprile 2020, recante *Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020;
- 🏛️ D.P.C.M. 10 aprile 2020, recante *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 dell'11 aprile 2020;

**VISTI** altresì:

- 🏛️ **l'Ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 2020**, recante «*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;
- 🏛️ **l'Ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 28 marzo 2020**, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 marzo 2020, con cui è stato disciplinato l'ingresso nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario e terrestre;
- 🏛️ **il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 25 marzo 2020**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020, con cui è stato modificato l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020;

**VISTE**, inoltre, le **Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo**:












- 🏛️ O.P.G.R. n. 1 del 26.02.2020, ad oggetto: «*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*».
- 🏛️ O.P.G.R. n. 2 del 8.03.2020, ad oggetto: «*Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*».
- 🏛️ O.P.G.R. n. 3 del 9.03.2020, ad oggetto: «*Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle Aziende, agli Enti pubblici e alle strutture private accreditate del Servizio Sanitario Regionale*».
- 🏛️ O.P.G.R. n. 4 del 11.03.2020, ad oggetto: «*Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle Aziende, agli operatori, agli utenti, alle Aziende, agli Enti pubblici e alle strutture private accreditate del Servizio Sanitario Regionale*».
- 🏛️ O.P.G.R. n. 5 del 11.03.2020, ad oggetto: «*Emergenza epidemiologica da Covid - 19. Ordinanza sui tirocini extracurricolari attivati nella Regione Abruzzo*».
- 🏛️ O.P.G.R. n. 6 del 12.03.2020, ad oggetto: «*Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 in applicazione del D. L. del 23 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45. Misure relative al trasporto pubblico*».
- 🏛️ O.P.G.R. n. 7 del 13.03.2020, ad oggetto: «*Nuove misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle Aziende, agli Enti pubblici e alle strutture private*».
- 🏛️ O.P.G.R. n. 8 del 17.03.2020, ad oggetto: «*Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 in applicazione del D. L. del 23 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45. Ulteriori misure relative al trasporto pubblico*».
- 🏛️ O.P.G.R. n. 9 del 18.03.2020, ad oggetto: «*Sospensione dei termini di pagamento delle rate dei mutui/prestiti facenti capo alle società in - house Abruzzo Sviluppo S.p.A. e F.I.R.A. S.p.A. Unipersonale*».
- 🏛️ O.P.G.R. n. 10 del 18.03.2020, ad oggetto: «*Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 individuazione comuni "zona rossa"*».
- 🏛️ O.P.G.R. n. 11 del 20. 03.2020, ad oggetto: «*Emergenza COVID-2019 - Istituzione delle Unità Speciali di continuità assistenziale i sensi del D.L. 9 marzo 2020 n. 14*».
- 🏛️ O.P.G.R. n. 12 del 22.03.2020, ad oggetto: «*Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle strutture sanitarie*».
- 🏛️ O.P.G.R. n. 13 del 22.03.2020, ad oggetto: «*Emergenza COVID-2019. Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 - D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 e s.m.i. - DPCM e provvedimenti successivi - D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i, art. 191 - D.lgs. 13.01.2003 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i, art. 53 - Ordinanza contingibile e urgente per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti urbani - Disposizioni tecnico-gestionali per il sistema rifiuti urbani*».
- 🏛️ O.P.G.R. n. 14 del 24.03.2020, ad oggetto: «*Emergenza COVID 2019. Ulteriori misure relative al trasporto pubblico*».
- 🏛️ O.P.G.R. n. 15 del 25.03.2020, ad oggetto: «*Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 comuni "zona rossa". Estensione della "zona rossa". Revoca dell'ordinanza n. 10 del 18 marzo 2020*».








- 16 O.P.G.R. n. 16 del 26.03.2020, ad oggetto: «Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle Aziende, agli Enti pubblici e alle strutture private».
- 17 O.P.G.R. n. 17 del 27.03.2020, ad oggetto: «Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 comuni "zona rossa". Ulteriore estensione territoriale della "zona rossa"».
- 18 O.P.G.R. n. 18 del 29.03.2020, ad oggetto: «Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 comuni "zona rossa". Integrazione alle ordinanze n. 15 del 25.03.2020 e n. 17 del 27.03.2020».
- 19 O.P.G.R. n. 19 del 30.03.2020, ad oggetto: «Emergenza COVID-19. Indicazioni sulle attività e mobilità delle strutture convenzionate e dei volontari addetti alla gestione del Banco Alimentare dell'Abruzzo».
- 20 O.P.G.R. n. 20 del 31.03.2020, ad oggetto: «Emergenza COVID-19. Indicazioni sulle attività e mobilità delle Caritas d'Abruzzo».
- 21 O.P.G.R. n. 21 del 2.04.2020, ad oggetto: «Proroga dell'efficacia delle misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 comuni "zona rossa"».
- 22 O.P.G.R. n. 22 del 3.04.2020, ad oggetto: «Emergenza COVID-19. Indicazioni sulla vendita di cancelleria e materiale di ufficio».
- 23 O.P.G.R. n. 23 del 3.04.2020, ad oggetto: «Proroga dell'efficacia di alcune misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 adottate con ordinanze n.ri 3 del 9 marzo 2020, 4 del 11 marzo 2020, 5 del 11 marzo 2020, 6 del 12 marzo 2020 e 7 del 13 marzo 2020».
- 24 O.P.G.R. n. 24 del 3.04.2020, ad oggetto: «Assistenza socio-sanitaria a pazienti con disturbi dello spettro autistico e loro famiglie: gestione dell'emergenza COVID-19 e dei fattori di distress psichico per le persone con autismo».
- 25 O.P.G.R. n. 25 del 07.04.2020, ad oggetto: «Assistenza sanitaria integrativa a pazienti celiaci - disposizioni di carattere eccezionale e temporaneo sull'utilizzo dei buoni per la fruizione dei prodotti dietoterapici privi di glutine nella fase dell'emergenza COVID-19».
- 26 O.P.G.R. n. 26 del 07.04.2020, ad oggetto: «Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Disposizioni relative alla vendita di generi alimentari e di prima necessità di cui all'allegato 1 del DPCM 11 marzo 2020».
- 27 O.P.G.R. n. 27 del 07.04.2020, ad oggetto: «Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 - Ulteriori misure in materia di edicole, di ingresso in Abruzzo e indicazioni alle società partecipate e agli Enti strumentali».
- 28 O.P.G.R. n. 28 del 08.04.2020, ad oggetto: «Accordo di collaborazione per la regolamentazione dei rapporti relativi alla gestione dell'emergenza COVID - 19 tra Regione Abruzzo e AA.SS.LL e le Strutture private accreditate per l'assistenza ospedaliera - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle strutture sanitarie».
- 29 O.P.G.R. n. 29 del 08.04.2020, ad oggetto: «Ordinanza n. 27 del 7 aprile 2020: "Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 - Ulteriori misure in materia di edicole, di ingresso in Abruzzo e indicazioni alle Società partecipate e agli Enti strumentali." Annullamento e sostituzione».
- 30 O.P.G.R. n. 30 del 08.04.2020, ad oggetto: «Ulteriori misure urgenti per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica finalizzata a garantire l'ottimale allocazione del personale sanitario delle aziende sanitarie delle Regione Abruzzo».
- 31 O.P.G.R. n. 31 del 09.04.2020, ad oggetto: «Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 - Specifiche misure restrittive per i comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore».
- 32 O.P.G.R. n. 32 del 10.04.2020, ad oggetto: «Misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19 nell'ambito delle strutture eroganti, in regime residenziale, prestazioni sanitarie e/o socio- sanitarie. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica».
- 33 O.P.G.R. n. 33 del 10.04.2020, ad oggetto: «Ordinanza presidenziale n. 24 del 03 aprile 2020. Gestione del paziente autistico nella fase dell'emergenza COVID-19 - Telemedicina applicata ai Disturbi dello Spettro Autistico».
- 34 O.P.G.R. n. 34 del 10.04.2020, ad oggetto: «Misure urgenti regionali durante l'emergenza COVID-19. Telemedicina applicata al diabete».
- 35 O.P.G.R. n. 35 del 11.04.2020, ad oggetto: «Nuove disposizioni recanti misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Comuni "zona rossa" e modifiche dell'ordinanza n. 31 del 09.04.2019».
- 37 O.P.G.R. n. 37 del 15.04.2020, ad oggetto: «Nuove disposizioni recanti misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Disposizioni relative alla vendita di generi alimentari e di prima necessità di cui all'allegato 1 del DPCM 10 aprile 2020, revoca dell'ordinanza n. 26 del 07.04.2020, modifica all'ordinanza n. 27 del 07.04.2020 e interpretazione dell'Ordinanza n. 36 del 13.04.2020 - Disposizioni relative alle strutture pubbliche sede di PS/DEA».
- 38 O.P.G.R. n. 38 del 16.04.2020, ad oggetto: «Misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19 nell'ambito delle strutture penitenziarie e dei servizi territoriali afferenti alla giustizia minorile della Regione Abruzzo. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica».
- 39 O.P.G.R. n. 39 del 18.04.2020, ad oggetto: «Misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Adozione Applicativo Regionale unico per tracciatura campioni biologici e comunicazione

risultati test Covid - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica».



-  O.P.G.R. n. 40 del 18.04.2020, ad oggetto: «Nuove disposizioni recanti misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Comuni "zona rossa". Disposizioni per il Comune di Avezzano per la giornata del 27 aprile 2020».
-  O.P.G.R. n. 41 del 20.04.2020, ad oggetto: «Misure urgenti regionali durante l'emergenza Covid-19 - Percorso assistenziale dei pazienti con malattia rara».
-  O.P.G.R. n. 42 del 20.04.2020, ad oggetto: «Nuove disposizioni recanti misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Disposizioni relative alla sanificazione degli impianti aeraulici per la climatizzazione degli ambienti».
-  O.P.G.R. n. 43 del 20.04.2020, ad oggetto: «Nuove disposizioni recanti misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Proroga dell'efficacia di alcune misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 adottate con ordinanze n.ri 4 del 11 marzo 2020 e 7 del 13 marzo 2020 - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica».
-  O.P.G.R. n. 44 del 20.04.2020, ad oggetto: «Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Prestazione di attività ambulatoriali - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica».
-  O.P.G.R. n. 45 del 22.04.2020, ad oggetto: «Misure per la prevenzione ed il controllo dell'infezione da SARS-COV-2 in strutture residenziali sociosanitarie - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica - Revoca zona rossa contrada Caldari di Ortona. Disposizioni per il Comune di Sulmona per la giornata del 28 aprile 2020».
-  O.P.G.R. n. 47 del 23.04.2020, ad oggetto: «Nuove disposizioni recanti misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Disposizioni Comuni "zona rossa". Revoca zona rossa nei Comuni della Val Fino».
-  O.P.G.R. n. 48 del 24.04.2020, ad oggetto: «Emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Sospensione del termine di cui all'articolo 10 della L.R. 20 luglio 1989 n. 58, come modificata dalla L.R. 23.08.2016, n.27 - DGR n. 392 del 19.05.2014 in materia di Volontariato di Protezione Civile».
-  O.P.G.R. n. 49 del 26.04.2020, ad oggetto: «Emergenza COVID 19. Ulteriori misure relative al trasporto pubblico. Disposizioni in materia di manutenzione a unità da diporto».
-  O.P.G.R. n. 50 del 30.04.2020, ad oggetto: «Emergenza COVID 19. Disposizioni in materia di toelettatura animali da compagnia, attività all'aria aperta, pesca amatoriale, allenamento e addestramento cani e cavalli, svolgimento in forma amatoriale di attività forestali, asporto per attività di ristorazione con servizio Drive, "secondo case", spostamenti e cimiteri».
-  O.P.G.R. n. 52 del 30.04.2020, ad oggetto: «Emergenza COVID 19. Disposizioni in materia di disciplina dell'attività sportiva individuale; apertura fiorai e vivai il 3 e 10 maggio; deroga per le feste patronali dei comuni di Bellante e Ortona; precisazioni impianti di sanificazione».

#### **RICHIAMATE le proprie precedenti Ordinanze Sindacali:**

-  n° 1 del 2 gennaio 2020 avente ad oggetto: "Divieto di utilizzo del Parco giochi sito nell'area verde antistante l'ex edificio scolastico di Via Baroni di Genova n.2";
-  n° 4 del 20 marzo 2020 avente ad oggetto: "Emergenza 'CORONAVIRUS'. Misure per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori misure urgenti per la prevenzione del rischio da contagio";
-  n° 5 del 21 marzo 2020 avente ad oggetto: "Emergenza 'CORONAVIRUS'. Ulteriori misure per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori misure urgenti per la prevenzione del rischio da contagio";

**VISTO e RICHIAMATO**, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, recante: «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.108 del 27 aprile 2020;

#### **CONSIDERATO** che:

-  l'inosservanza delle richiamate misure da parte da parte di alcuni soggetti potrebbe vanificare il contenuto delle disposizioni governative volte a contrastare il contagio del COVID-19;
-  risulta dunque necessario assumere le iniziative di competenza al fine di contribuire alla diffusione fra i cittadini natura e dimensione dei corretti comportamenti da adottare per il contenimento del contagio;

**DATO ATTO** che, al fine di limitare il diffondersi dell'epidemia all'interno del territorio comunale, è necessario porre in essere misure idonee e proporzionate all'evolversi della situazione, che consentano di limitare il pregiudizio per la collettività, nel rispetto delle disposizioni nazionali in materia;



**CONSIDERATA** la situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità;

**VISTO** l'art. 50, comma 5, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le attribuzioni del Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria locale, per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti;

**VISTO** l'articolo 54 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in materia di attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale;

**CONSIDERATO**, a tale proposito, che il bene tutelato da tale norma è l'incolumità pubblica da intendersi, ai sensi del comma 4-bis della stessa norma, anche quale integrità fisica della popolazione e che tale integrità va tutelata e protetta attraverso l'adozione di ogni misura che, secondo le indicazioni fornite dalle Autorità di Governo, mirano a limitare i contatti sociali anche secondo un principio generale di prevenzione e precauzione e, quindi, ad evitare il contagio con le conseguenze dannose dello stesso;

**VISTO** l'articolo 12 del Codice della Protezione Civile (D.Lgs. 2.1.2018, n. 1) in materia di *Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile*

**RITENUTO** di dover adottare ogni misura a tutela della popolazione del proprio comune e al fine di dare attuazione alle disposizioni contenute nei Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri sopra richiamati;

**RITENUTO**, quindi, che gravano sul sindaco gli obblighi e le responsabilità derivanti da suo ruolo di autorità sanitaria, di autorità di protezione civile e con attribuzioni anche di funzioni di competenza statale e che, quindi, non debbono fare carico allo stesso eventuali addebiti di responsabilità di tipo omissivo per non avere, per quanto di ragione e nell'interesse della collettività del proprio comune, contribuito ad impedire il verificarsi di eventi pericolosi o dannosi a carico della popolazione residente;

**CONSIDERATO**, altresì, che, allo stato, deve ritenersi sussistere un limite anche oggettivo alla conoscenza del fenomeno non avendo evidenze chiare ed esplicite dei fatti e dei problemi in atto sicchè, nello spirito degli atti normativi adottati, non può precludersi al Sindaco il diritto-dovere di intervenire con provvedimenti che costituiscano completamento e attuazione delle disposizioni adottate da altre Autorità e che proprio ai Comuni è chiesto di attuare come evidenziato dalle comunicazioni trasmesse ai Comuni medesimi dall'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura;

**VISTI**, pertanto, anche l'articolo 40, comma 2, Codice Penale secondo il quale *non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo* e le norme relative alle responsabilità anche penali derivanti da comportamenti colposi o omissivi;

**A parziale modifica e integrazione delle proprie precedenti Ordinanze Sindacali n° 4 del 20 marzo 2020 e n° 5 del 21 marzo 2020** aventi ad oggetto "Emergenza 'CORONAVIRUS'. Misure per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Misure urgenti per la prevenzione del rischio da contagio";

## ORDINA

**al fine di evitare il rischio di diffusione del COVID-19, con decorrenza 4 maggio 2020 e - laddove non specificato - per tutta la durata della emergenza epidemiologica, in relazione a quanto previsto nella normativa di cui alla premessa:**

### ART.0 - DIVIETI, CHIUSURE E APERTURE.

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio comunale si applicano le seguenti misure:

**a)** il DIVIETO DI ACCESSO a tutti i parchi pubblici o aperti al pubblico, alle aree gioco, ai giardini pubblici o ad altre aree che possano comunque attrarre la presenza di più persone contemporaneamente, confermando la loro CHIUSURA AL PUBBLICO unitamente alle seguenti strutture comunali: Campo Sportivo Comunale di Via Provinciale S.P. n.66; Museo Comunale della Tradizione Cordara di Via Provinciale S.P. n.66; Sala Polivalente Centro Giovani "Ivano Colangelo" di Via Baroni di Genova; Struttura ex Scuola Materna di Via Circonvallazione;






**b)** la CHIUSURA AL PUBBLICO del già chiuso (O.S. n.4 del 20.03.2020) Cimitero Comunale; l'eventuale ACCESSO è consentito solo per le indifferibili esigenze legate alle operazioni cimiteriali per tumulazioni, inumazioni, estumulazioni, riesumazioni nonché per le attività necroscopico-cimiteriali relative e per





le attività di pulizia e manutenzione; l'accesso dei parenti e dei congiunti è consentito nel limite stabilito dal DPCM 26 aprile 2020 (15 persone) solo contestualmente alle suddette operazioni unitamente al personale dei servizi funebri e dei ministri di culto, comunque rispettando le disposizioni vigenti atte a ridurre il contagio;

c) l'APERTURA AL PUBBLICO degli Uffici comunali è stabilita nei giorni e negli orari che seguono:

-  **lunedì, ore 9-12 (Ufficio Anagrafe e stato civile)**
-  **martedì, ore 10-12 (Ufficio tecnico)**
-  **mercoledì, ore 16-18 (Ufficio ragioneria e tributi)**
-  **giovedì, ore 11-13 (Sindaco)**
-  **venerdì, ore 11-13 (Sindaco)**

L'accesso è consentito **esclusivamente ai cittadini muniti di idonee protezioni** (mascherina, guanti, ecc.), uno per volta, evitando ogni forma di assembramento e comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro:

#### ART.1 - MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE.

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

a) sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie; in ogni caso, è vietato a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

b) i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;

c) è fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;

d) è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati;

e) l'accesso del pubblico ad aree verdi non intercluse è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse;

f) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; è consentito svolgere individualmente, o con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;

g) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati;

h) sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, quali, a titolo d'esempio, feste pubbliche e private, anche nelle abitazioni private, eventi di qualunque tipologia ed entità, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi e' sospesa ogni attività; l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose; sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

i) sono sospesi i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;

j) sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e



università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza. Sono esclusi dalla sospensione i corsi di formazione specifica in medicina generale;

**k)** sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;

**l)** nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni ai sensi dell'art.1, comma 1, lettere n) e o) del DPCM 26 aprile 2020;

**m)** sono sospesi congressi, riunioni, meeting ed eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente atto ogni altra attività convegnistica o congressuale;

**n)** sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

**o)** sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;

**p)** l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è consentita nei limiti fissati dall'art.1, comma 1, lettere V) e W) del DPCM 26 aprile 2020;

**q)** sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1 al DPCM 26 aprile 2020, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

**r)** sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di ostare nelle immediate vicinanze degli stessi;

**s)** sono sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2 al DPCM 26 aprile 2020;

**t)** gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa ai sensi del presente decreto sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni;

**u)** restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;

## **ART. 2 - MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO PER LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE INDUSTRIALI E COMMERCIALI.**

**1.** Sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 3 al DPCM 26 aprile 2020.

**2.** Le attività produttive sospese in conseguenza delle disposizioni del presente articolo possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.

**3.** Sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, fermo restando quanto previsto dall'art. 1 per i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura, nonché per i servizi che riguardano l'istruzione.

**4.** È sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza.



5. Le imprese titolari di autorizzazione generale di cui al D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, assicurano prioritariamente la distribuzione e la consegna di prodotti deperibili e generi di prima necessità.
6. Le imprese le cui attività non sono sospese sono tenute ad osservare le disposizioni di cui all'art.2, comma 6, del DPCM 26 aprile 2020.
7. Le imprese, le cui attività dovessero essere sospese per effetto delle modifiche di cui all'allegato 3 al DPCM 26 aprile 2020, ovvero per qualunque altra causa, completano le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza, entro il termine di tre giorni dall'adozione del decreto di modifica o comunque dal provvedimento che determina la sospensione.
8. Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. È consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.
9. Le imprese, che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020, possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020.
10. Le imprese, le cui attività sono comunque consentite alla data del 4 maggio 2020, proseguono la loro attività nel rispetto di quanto previsto all'art.2, comma 6, del DPCM 26 aprile 2020.

#### **ART. 3 - MISURE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE.**

1. È fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità.
2. Nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 4 al DPCM 26 aprile 2020.
3. Nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani.
4. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.
5. Ai fini di cui al comma 2, possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

#### **ART. 4 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INGRESSO IN ITALIA.**

1. Ferme restando le disposizioni di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale per soggiornare nel Comune di Salle, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, è tenuto ad osservare le disposizioni di cui all'art.4, commi 1 e 2, del DPCM 26 aprile 2020.
2. Le persone, che fanno ingresso in Italia con le modalità di cui all'art.4, comma 1, del DPCM 26 aprile 2020, anche se asintomatiche sono obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora preventivamente indicata all'atto dell'imbarco ai sensi del comma 1, lettera b). In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e ad ottemperare agli obblighi di cui all'art.4, comma 4, del DPCM 26 aprile 2020.
3. Ferme restando le disposizioni di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), le persone fisiche che entrano in Italia per soggiornare nel Comune di Salle, tramite mezzo privato, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per il luogo in cui si svolgerà il periodo di sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora indicata nella medesima





comunicazione. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e ad ottemperare agli obblighi di cui all'art.4, comma 6, del DPCM 26 aprile 2020.

4. Ad eccezione delle ipotesi nelle quali vi sia insorgenza di sintomi COVID-19, durante il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario effettuati secondo le modalità previste dai commi precedenti, è sempre consentito per le persone sottoposte a tali misure, avviare il computo di un nuovo periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario presso altra abitazione o dimora, diversa da quella precedentemente indicata dall'Autorità sanitaria, a condizione che sia trasmessa alla stessa Autorità la dichiarazione prevista dal comma 1, lettera b), del DPCM 26 aprile 2020, integrata con l'indicazione dell'itinerario che si intende effettuare, e garantendo che il trasferimento verso la nuova abitazione o dimora avvenga secondo le modalità previste dalla citata lettera b). L'Autorità sanitaria, ricevuta la comunicazione di cui al precedente periodo, provvede ad inoltrarla immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente in relazione al luogo di destinazione per i controlli e le verifiche di competenza.

5. L'operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalità indicate all'art.4, comma 8, del DPCM 26 aprile 2020.

6. Le disposizioni di cui all'art.4 del DPCM 26 aprile 2020 non si applicano: all'equipaggio dei mezzi di trasporto; al personale viaggiante appartenente ad imprese aventi sede legale in Italia; al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo di cui all'art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18; ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del DPCM 26 aprile 2020.

#### **ART. 5 - TRANSITI E SOGGIORNI DI BREVE DURATA IN ITALIA.**

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 4 del DPCM 26 aprile 2020, solo per comprovate esigenze lavorative e per un periodo non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore, chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale e soggiornare nel Comune di Salle, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, è tenuto, ai fini dell'accesso al servizio, a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante l'indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori, di: comprovate esigenze lavorative e durata della permanenza in Italia; indirizzo completo dell'abitazione, della dimora o del luogo di soggiorno in Italia e il mezzo privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa dal luogo di sbarco; in caso di più abitazioni, dimora o luoghi di soggiorno, indirizzi completi di ciascuno di essi e indicazione del mezzo privato utilizzato per effettuare i trasferimenti; recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza nel Comune di Salle.

2. Con la dichiarazione di cui al comma 1 sono assunti anche gli obblighi di cui all'art.5, comma 2, del DPCM 26 aprile 2020.

3. Coloro i quali fanno ingresso nel territorio italiano, per i motivi e secondo le modalità di cui al comma 1, anche se asintomatici, sono tenuti a comunicare immediatamente tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale.

4. In deroga a quanto previsto dall'art. 4 del DPCM 26 aprile 2020, solo per comprovate esigenze lavorative e per un periodo non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore, chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale nel Comune di Salle, mediante mezzo di trasporto privato, è tenuto a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente ai sensi dell'art.5, commi 5 e 6, del DPCM 26 aprile 2020, con le eccezioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 10 del citato art.5.

#### **ART. 6 - ULTERIORI DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA DISABILITÀ.**

1. Le attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all'interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità, qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario vengono riattivate secondo piani territoriali, adottati dalle Regioni, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori.

#### **AVVERTE**



che le violazioni alle suddette disposizioni sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00, fatte salve le sanzioni per ulteriori illeciti;

**INFORMA**



che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, sezione di Pescara, ai sensi del Decreto Legislativo 02/07/2010, n. 104, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla stessa data.

Alle Forze dell'Ordine è demandata l'esecuzione del presente provvedimento.

L'inottemperanza alla presente ordinanza costituisce reato punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale.



Infine

**DISPONE**

-  La pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Salle.
-  La trasmissione di copia a: Regione Abruzzo; Prefetto della Provincia di Pescara; Questura di Pescara; Comando Stazione Carabinieri di Caramanico Terme.

Dalla Casa Comunale, li 4 maggio 2020

Il Sindaco  
Davide MORANTE



\*\*\*\*\*

**Alla REGIONE ABRUZZO - c.a. Sig. Presidente**  
**Via L.Da Vinci, 6 - 67100 L'AQUILA**  
INVIO MAIL A: presidenza@regione.abruzzo.it

**Alla REGIONE ABRUZZO - c.a. Dirigente del DPC030**  
**Servizio Emergenze di Protezione Civile**  
**Via Salaria AE, 25 - 67100 L'AQUILA**  
INVIO MAIL A: dpc030@regione.abruzzo.it

**Alla PREFETTURA DI PESCARA - c.a. Sig. Prefetto di Pescara**  
**Piazza Italia, 30 - 65121 PESCARA**  
INVIO MAIL A: prefettura.prefpe@pec.interno.it

**Alla QUESTURA DI PESCARA - Divisione di Gabinetto**  
**Via Pesaro, 7 - 65121 PESCARA**  
INVIO MAIL A: gab.quest.pe@pecps.poliziadistato.it

**Al Comando Stazione Carabinieri di Caramanico Terme (PE)**  
**Via della Libertà - 65023 CARAMANICO TERME (PE)**  
INVIO MAIL A: tpe29866@pec.carabinieri.it

**Ai Responsabili delle Funzioni di Supporto del**  
**Piano di Emergenza Comunale**